DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1983

che sopprime, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania

(83/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE (2), in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1982, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE (4), il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate negli allegati I e II della decisione 82/838/CEE;

considerando che con decisione 83/28/CEE (5), la Commissione ha sospeso per un periodo di quindici giorni lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina o di indenni da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco;

considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, la Commissione, con decisione 83/68/CEE (6), ha prorogato temporaneamente per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente;

considerando che, da allora, l'analisi della situazione epidemiologica permette di considerare che la malattia persiste in talune circoscrizioni e che occorre sopprimere lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina a tali circoscrizioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è soppresso per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
(5) GU n. L 31 del 2. 2. 1983, pag. 24.
(6) GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 21.

ALLEGATO

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenni da peste suina è soppresso

Regierungsbezirk di Braunschweig.